

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEL MONDO ANIMALE

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1 - Profili Istituzionali

1. Il Comune di Ortona , nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi dello Stato, promuove il rispetto , la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quali elementi fondamentali e indispensabili dell'ambiente.
2. Il Comune di Ortona riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Ortona individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Il Comune di Ortona si riserva di stipulare, modificare o annullare protocolli d'intesa con altri Enti o Istituzioni al fine di garantire il benessere degli animali e la tutela della sanità pubblica cittadina.
7. Il Comune di Ortona istituisce l'Ufficio Diritti e Tutela degli Animali e delega allo stesso ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse le attività di formazione ed informazione della cittadinanza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Ortona , in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Ortona opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

3. Il Comune di Ortona valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile e dell'art. 3 del DPR 31.3.1979, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

2. In particolare, in applicazione della Legge 11.2.1992, n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

4. Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alla Legge 281/1991 e alla L.R. 86/1999, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento e crudeltà verso gli animali.

4. Il Comune promuove l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale e la Legge 413/1993.

TITOLO II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non espressamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati,

tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi, comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 6 - Ambito di applicazioni

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Ortona.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

alle attività di studio e sperimentazione;

1. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della pratica venatoria e della pesca;
2. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
3. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzioni di animali

1. Chi detiene, a qualsiasi titolo, un animale è tenuto a denunciarne immediatamente il possesso alla Anagrafe Canina Regionale e ad identificarlo per mezzo di apposizione di microchip.

2. Chi detiene, a qualsiasi titolo, un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

3. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

5. A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

6. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; potrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 9 - Maltrattamento degli animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

4. E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi, sprovvisti di idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti.

6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

8. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.

9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.

10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

12. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente al trespolo o senza la possibilità di rifugio ove nascondersi dalla vista dell'uomo. Tale rifugio, di dimensioni adeguate, potrà contenere tutti gli animali stabulati nelle gabbie. Per gli animali solitari deve essere prevista una gabbia per ciascun soggetto.

13. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari antiabbaio che provochino scosse elettriche e di collari a punte o che possono comunque risultare dolorosi o irritanti per gli animali.

Art. 10 - Cattura, commercio e detenzione di fauna selvatica.

1. Nel territorio del Comune di Ortona è vietato molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. A causa della loro progressiva rarefazione, su tutto il territorio comunale sono sottoposte a speciale tutela tutte le specie di rettili ed anfibi e i relativi microhabitat. Sono quindi zone protette le aree umide riproduttive degli anfibi, in tutte le forme e tipologie. Qualsiasi prelievo, operato da soggetti preventivamente autorizzati dalla norma vigente, deve essere comunicato preventivamente all'Ufficio per la Tutela degli Animali.

3. Parimenti, la pulizia di fontane pubbliche, di corsi d'acqua, degli alvei di laghetti artificiali o naturali, con potenziale presenza di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Tutela degli Animali.

Art. 11 - Abbandono degli animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può più detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 12 - Avvelenamento degli animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose. Sono consentite le operazioni di derattizzazione e disinfestazione eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione municipale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 13 - Attraversamento degli animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire quella degli animali nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.

2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento degli animali, indicato con apposita figura stilizzata.

3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

4. La cartellonistica di cui al comma 2) del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Ortona, secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.

2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso contestuale del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura; è altresì tenuto portare sempre con sé idoneo apparecchio per la raccolta delle eventuali deiezioni.

4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità, né cani di grossa taglia.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il canile rifugio municipale con onere a carico dei detentori.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio oppure in omaggio per vincita di giochi.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animalistiche o ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 - Esposizioni di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione ei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie di dimensioni idonee alla specie.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono le disposizioni di cui al comma precedente.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4) del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18 (diciotto).

Art. 18 - Pet therapy

1. Il Comune di Ortona promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre tali attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potranno essere conseguite a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o già gestiscono attività di pet therapy, dovranno presentare comunicazione all'Ufficio per la Tutela degli Animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA devono provenire, di preferenza, da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2).

Art. 19 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

2. Il Comune di Ortona può concedere, anche ai sensi della normativa vigente, appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 20 - Macellazione di animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Locale, sentito il parere del competente Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale. L'autorizzazione sarà rilasciata a

condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D.Lgs n. 333 del 1998.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

Art. 21 - Destinazione del cibo per animali

1. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ed i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali debitamente autorizzate possono rivolgersi alle mense di pubbliche amministrazioni, aziende private ed esercizi commerciali per il prelievo di cibo eccedente, solido, crudo o cotto, che non sia entrato nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati da destinare esclusivamente agli animali ricoverati in dette strutture e nelle colonie feline regolarmente istituite e registrate.

TITOLO IV

CANI

Art. 22 - Attività motoria rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a garantirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 24).

4. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 23 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 (sei) metri a scorrere su di un cavo aereo della

lunghezza di almeno metri 4 (quattro) e di altezza metri 2 (due) dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 24 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 (quindici); ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6 (sei).

Art. 25 - Condotta dei cani

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva devono essere condotti con entrambi i dispositivi, contestualmente.

2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva devono comunque essere condotti con guinzaglio e museruola.

3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi previsti purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.

4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, dietro espressa certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come ad esempio le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito del territorio comunale e con specifiche indicazioni dettate da strumenti urbanistici atti alla pianificazione, in giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati allo sgambettamento dei cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

3. L'accesso in dette aree è consentita esclusivamente ai cani regolarmente iscritti alla Anagrafe Canina e microcippati.

Art. 28 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2) del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Ortona, salvo quelli per cui è previsto il divieto dalle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando contestualmente sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Tale obbligo è esteso anche alle aree di suolo pubblico o privato utilizzate per l'esercizio dell'attività.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 29 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica, di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) o aperto al pubblico (automezzi, negozi o altro) dell'intero territorio comunale.

4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, con l'esclusione di animali per la guida dei non vedenti e da essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo apposito strumento, per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, atto a ripristinare l'igiene del luogo.

5. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

TITOLO V

GATTI

Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme con altri gatti.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo, formato da almeno 5 animali adulti in età fertile e con capacità riproduttiva.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 31 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti che vivono nel territorio comunale appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e sono sotto la tutela del Sindaco.

Art. 32 - Compiti dell'azienda

1. Il Sindaco, su esplicita richiesta di cittadini o associazioni, statuisce formalmente la colonia felina a cui provvederà in seguito anche con l'ausilio di volontari.

2. L'Azienda Sanitaria Locale, per il tramite del suo Servizio Veterinario, provvede alla tutela sanitaria e alla

sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

3. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione comunale.

Art. 33 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune riconosce l'attività dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 34 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Ortona che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio Randagismo ed Igiene Urbana Veterinaria della ASL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 35 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme

di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto, asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi, ad esclusione di quelli per l'acqua.

TITOLO VI

CAVALLI

Art. 36 - Principi dispositivi

1. Il cavallo destinato alle corse, all'attività ippica o equestre in genere non è ritenuto un mero strumento di sport ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità, deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

2. Tutti gli equidi presenti sul territorio comunale devono essere iscritti all'Anagrafe Equina Regionale e possedere il relativo passaporto rilasciato dalla ASL competente.

3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre a disposizione l'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta; i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.

5. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

6. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano

TITOLO VII

AVIFAUNA

Art. 37 - Detenzione e tutela avifauna

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, la stessa non dovrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili. Fanno eccezione quelli autorizzati dal Centro di Recupero Animali Selvatici.
4. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico/sanitari, la quietà pubblica ed il benessere degli animali.
5. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi domestici, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico/sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 1. È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;
 2. È fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'ufficio competente per la tutela degli animali.
6. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dalla Autorità Sanitaria competente.

Art. 38 - Caratteristiche delle gabbie e delle voliere

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco/comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie e le voliere che detengono uccelli.
2. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. E' fatto assoluto divieto di:
 1. lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

2. strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
3. amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
4. mantenere i volatili legati al trespolo;
5. distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
6. danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Randagismo ed Igiene Urbana Veterinaria della ASL;
7. effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggiano o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
8. esporre volatili salvatici;
9. usare dissuasori acustici per uccelli.

TITOLO VIII

ANIMALI ACQUATICI

Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti nel rispetto delle loro esigenze vitali ed etologiche.

Art. 40 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 (due) litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico/fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo I° della Legge 24.11.1981, n. 689, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, per la contravvenzione alle norme di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00. Per l'inosservanza della sola norma di cui all'art. 8, comma I del presente Regolamento, si applica la sanzione pecuniaria di € 77,46.

2. Nei casi previsti dalla medesima Legge 689/1981 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione nonché, ove prescritto o comunque ritenuto necessario, dell'animale che ne è stato oggetto.

3. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

4. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

5. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

6. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

7. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri regolamenti generali e locali relativi alla detenzione e al benessere degli animali, l'Ufficio per la Tutela degli Animali, di concerto con l'Ufficio Randagismo ed Igiene Urbana Veterinaria della ASL ed in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

8. Le sanzioni amministrative comminate per la contravvenzione alle norme di cui al presente Regolamento, ad eccezione dell'art. 8, comma 1, confluiscono in uno specifico fondo comunale, con apposito capitolo di bilancio, destinato esclusivamente alla realizzazione degli scopi della Legge 281/1991 e della L.R. 86/1999 sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali.

Art. 42 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, gli organi ispettivi della ASL, il Corpo di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale, del Corpo Forestale dello Stato, le guardie zoofile, le guardie ambientali volontarie.

2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che opera in sinergia con l'Ufficio Randagismo ed Igiene Veterinaria della ASL, con l'Ufficio per la Tutela degli Animali ed in collaborazione con le associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo Regionale del Volontariato.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è creata dall'Ufficio Diritti Animali una sala operativa d'intervento con personale e collaboratori appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione.

4. Ai sensi della Legge 184/2004 il Comune esercita con le guardie zoofile volontarie il controllo sul benessere degli animali.

Art. 43 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 44 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 90 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.